

Firenze 13 - 27 febbraio 2012

Il regime fiscale applicabile – elusione fiscale

(Dalla elusione all'abuso del diritto nelle operazioni sociali straordinarie)

Corso su:

Le operazioni di trasferimento immobili e di altri beni mediante operazioni societarie

Gianni Sismondi - dottore commercialista in Firenze¹

1) Alcune slides traggono origine dalla relazione “Elusione e abuso del diritto nelle operazioni straordinarie” tenutasi a Firenze il 7/2/2012 da Enrico Zanetti ©EUTEKNE

INTRODUZIONE

È importante definire tre concetti:

Lecito risparmio di imposta

Evasione

Elusione

ECITO RISPARMIO DI IMPOSTA: la scelta del comportamento meno penalizzante economicamente fra più alternative poste dall'Ordinamento.

VADERE: porre in essere dei comportamenti illeciti finalizzati a non rendere conoscibile all'erario l'esistenza del presupposto imponibile, oppure finalizzati ad occultare in tutto o in parte la base imponibile su cui andrebbe calcolata l'imposta dovuta in forza del presupposto imponibile "noto". È un comportamento **contrario** al sistema.

ELUDERE: porre in essere dei comportamenti in sè perfettamente leciti ma combinati tra loro in modo tale da consentire al contribuente di pervenire ad un risultato sostanzialmente analogo all'evasione in termini di risparmio fiscale "illecito".

Sono comportamenti **conformi** al sistema, ma la loro combinazione permette di realizzare un risultato finale **contrario** all'Ordinamento giuridico.

- DIFFERENZA TRA ELUSIONE E FRODE FISCALE:

l'artificiosità dell'**elusione** è tutta giuridica, i fatti sono manifestati al fisco per quello che effettivamente sono, non sussiste alcuna falsità materiale o ideologica.

Nella frode vi è la volontà di raggiungere il risultato con mezzi non consentiti

Nell'**evasione** fiscale i comportamenti trovano la propria censura di illiceità direttamente nel disposto delle norme che contraddicono.

Nell'**elusione** fiscale i comportamenti necessitano di apposite norme che ne sanciscano l'illiceità, pena la non perseguibilità di colui che elude (a meno che si ritenga immanente nell'ordinamento tributario un "principio generale antiabuso" che non necessita di specificazioni normative di tipo puntuale né generale).

UN MINIMO DI CRONISTORIA

Il legislatore della Riforma tributaria ha ritenuto che un indefinito principio anti-elusione avrebbe compromesso la certezza del diritto.

Prima ha tollerato l'elusione fiscale, poi ha inserito nell'ordinamento norme antielusive specifiche, infine introducendo e raffinando negli anni anche una norma antielusiva generale.

ESAME DELLA NORMA ANTIELUSIVA DI CARATTERE GENERALE

Art. 37 – bis D.P.R. 600/1973 (in tema di accertamento delle imposte sui redditi)

“Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad **aggirare** obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti” - co.1-

Norma inserita nel TUIR con d. Lgs. 358/1997, ma inserita nell’ordinamento con l’art. 10 della L. 29/12/90 n.408

“L’ A. F. **disconosce i vantaggi tributari** conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse” - co.2 –

“Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell’ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

- a) trasferimento, fusioni, scissioni, liquidazioni...;
- b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
- c) cessione di crediti....” - co. 3 -

L' A. F. può disconoscere i vantaggi fiscali soltanto se risultano integrati seguenti presupposti:

- **Natura indebita del vantaggio fiscale:**

- è elemento costitutivo della fattispecie;
- deve essere provato dall'A. F.

- **Assenza di valide ragioni economiche:**

- è una esimente;
- deve essere enunciata dall' A. F., ma la prova della esistenza delle valide ragioni economiche deve essere data dal contribuente.

ART. 37 – BIS, co. 7 DPR, 600/1973

“I soggetti diversi da quelli nei cui confronti sono state applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti all’Amministrazione Finanziaria entro un anno dal giorno in cui l’accertamento antielusivo è divenuto definitivo”.

La legge prevede una specifica procedura a tutela del contribuente:

ART. 37 – BIS, co. 4 E 5,:

- prima della notifica dell'avvio di accertamento, deve essere inviata “a pena di nullità” al contribuente una richiesta di chiarimenti , “nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i presupposti di cui all’art. 37 – bis”;
- nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla richiesta di chiarimenti, oppure vi ottemperi senza però “convincere”l’Ufficio o questo ultimo proceda alla notifica dell’avviso di accertamento inserendo “a pena di nullità” nell’atto le specifiche motivazioni per le quali non si è ritenuto di accogliere i chiarimenti resi dal contribuente.

ARTICOLO 176, co.3, DEL TUIR (IN VIGORE DAL 1/1/2004)

“Non rileva ai fini dell’articolo 37-bis del d.p.r. 29/9/1973, n. 600, il conferimento dell’azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 87, o di quelli agli articoli 58 e 68, comma 3”.

Che tipo di norma è?

È stata definita “norma esimente specifica da contestazione di elusione”.⁽¹⁾

Rende inefficacie in partenza la norma antielusiva generale.

(1) Enrico Zanetti

STATO DELLA GIURISPRUDENZA FINO AL 2005

L'elusione era considerata lecita se la fattispecie non era espressamente vietata.

- Non integrando interposizione soggettiva o simulazione la prassi del “dividend washing” è da considerarsi lecita in quanto “non era allora rinvenibile nella normativa tributaria un divieto che negasse tale facoltà” (Cass. 3/4/2000 n. 3979, Cass. 7/3/2002 n.3345);
- “E’ priva di carattere retroattivo” la norma antielusiva di cui all’art. 10 della L. 408/90 anche per fattispecie da essa espressamente contemplate (Cass. 3/9/2001 n. 11351)

L'INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La sentenza Halifax

Con tale sentenza vengono riqualificati ai fini iva (tributo comunitario) i comportamenti del contribuente ritenuti “abusi del diritto”.

Viene affermato il principio che “l’applicazione della normativa comunitaria non può estendersi fino a comprendere i comportamenti abusivi degli operatori economici, vale a dire operazioni realizzate non nell’ambito di transazioni commerciali normali, bensì al solo scopo di beneficiare abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto comunitario”.

Si afferma così il principio di **divieto di abuso**: con la sentenza Halifax, esso è per la prima volta esteso al settore dell’Iva, con ciò ribadendosi la natura generale del principio.

La Corte di Cassazione ha quindi mutato la propria giurisprudenza affermando il principio del non riconoscimento o della riqualificazione fiscale degli atti, fatti e negozi posti in essere da contribuente in presenza di presupposti integranti elusione/abuso di diritto a prescindere dall'esistenza di specifiche norme che consentano di procedere in tal senso con riferimento alle singole fattispecie di volta in volta considerate.

EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Con sentenza 21.2.2008 – Causa C 425-06 la C.G.E. ha poi precisato che si ha abuso del diritto in tutte quelle operazioni il cui realizzo di un vantaggio fiscale è lo

scopo essenziale e non necessariamente esclusivo

delle medesime.

La Corte di Cassazione è arrivata nel dicembre 2008 alla promulgazione di tre sentenze a sezioni unite in cui ha statuito **il nuovo principio** in base al quale la natura elusiva degli atti, fatti o negozi posti in essere dal contribuente sarebbe contestabile anche a prescindere dalla sussistenza di uno specifico presupposto normativo di matrice antielusiva perché lesiva del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione.

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ABUSO DEL DIRITTO IN AMBITO TRIBUTARIO

Esso consiste nell'utilizzo, anche combinato, delle norme tributarie e non solo, al fine di ottenere risparmi di imposta che, seppure coerenti rispetto alla lettera della normativa, siano contrari alle logiche ed ai principi cui è informato l'intero ordinamento tributario.

Secondo le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite (23.12.2008 n. 30055/6/7) l'abuso di diritto contestabile in forza dell'art. 53 della Costituzione è **rilevabile anche d'ufficio** ed anche **per la prima volta in sede di legittimità**.

IN AMBITO TRIBUTARIO ABUSO DEL DIRITTO EQUIVALE AD ELUSIONE?

La differenza tra i due concetti appare infatti principalmente riconducibile all'approccio descrittivo del fenomeno sul piano lessicale.

Con ABUSO DEL DIRITTO viene data maggiore enfasi al comportamento tendente a distorcere le norme.

Con ELUSIONE viene data maggiore enfasi al comportamento di aggiramento delle finalità sottostanti alle norme.

RAPPORTO CON LE NORME ANTIELUSIVE “ESPRESSE”

Quale relazione si instaura tra il principio generale antiabuso e le espresse disposizioni antielusive predisposte negli anni dal legislatore?

Le sentenze a Sezioni Unite della Cassazione affermano che le norme antielusive espresse altro non sono che “sintomi” o indizi della presenza del principio generale, per cui le “specifiche” disposizioni sarebbero non “innovative” ma “**confermative**” di un comportamento la cui “abusività” sarebbe già immanente nell’ordinamento.

Come si armonizza tale ricostruzione teorica con la sussistenza delle disposizioni dell'art 37-bis?

Le contestazioni ex art. 37-bis devono soggiacere a vincoli procedurali e a specifiche tutele a favore del contribuente, mentre ciò non appare valido per le contestazioni ex abuso di diritto, contestazioni che possono essere fatte in ogni grado di giudizio ed anche in assenza di espresso richiamo nella motivazione dell'accertamento.

ABUSO DEL DIRITTO NELLE CTP

RAPPORTI CON LE NORME ANTIELUSIVE “ESPRESSE”

“Le garanzie procedurali rafforzate introdotte dall’art. 37-bis devono applicarsi ad ogni caso di elusione fiscale, anche se contestata sulla base del principio generale dell’abuso del diritto” (CTP MILANO (sez. 42)– sentenza 21.2.2011 N. 54)

Conforme CTP GENOVA (sez. I)- sentenza 24.1.2011 N. 2

APPLICABILITA' DELLE SANZIONI

PRIMA TESI

Le sanzioni sono applicabili in quanto l'elusione presuppone comunque l'infedeltà della dichiarazione salvo loro disapplicazione per obiettive condizioni di incertezza.

SECONDA TESI

Le sanzioni non sono applicabili perché l'elusione ha una rilevanza diversa rispetto all'evasione.

Nel caso dell'elusione la sanzione è rappresentata già di per sé dal recupero a tassazione e “dalla incertezza sulla portata della norma sanzionatoria, nel cui ambito di applicazione è riconducibile la violazione di un principio di ordine generale, come l'abuso del diritto” (C.Cass. 25.5.2009 n. 12042) .

LA GIURISPRUDENZA PIU' RECENTE

La Suprema Corte ha riconosciuto recentemente alcuni importanti principi:

- nella applicazione del principio (non scritto) dell'abuso del diritto in campo tributario deve essere utilizzata la massima cautela "quando non si tratti di operazioni finanziarie, di artificioso frazionamento dei contratti o di anomala interposizione di stretti congiunti, ma di ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono fra grandi imprese" (Cass. 21.1.2011 n. 1372).
- "il carattere abusivo deve essere escluso per la compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali che non si identifichino necessariamente in una redditività immediata dell'operazione, ma possono essere di natura meramente organizzativa, e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa" (Cass. 21.1.2011 n. 1372).

- l'espressa previsione d'inopponibilità all'amministrazione finanziaria di una data operazione mediante disposizioni emesse in epoca successiva al suo compimento...è circostanza idonea ad offrire indiretta conferma sull'illiceità fiscale dell'operazione stessa (Cass. 16/2/2012 n. 2193);
- né siffatto principio può in alcun modo ritenersi contrastante con la riserva di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell'ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì dal disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali (Cass. 16/2/2012 n. 2193)

Le operazioni di trasferimento di azienda e il loro regime fiscale

Si può attuare un trasferimento di azienda con:

- l'affitto;
- la donazione;
- la successione;
- la cessione;
- il conferimento;
- la fusione;
- la scissione.

	REGIME ORDINARIO	REGIME SPECIALE	ECCEZIONE
AFFITTO	IVA 21% I. Registro fissa	Se imprenditore individuale che affitta l'unica azienda: imp. registro 3%	Art. 35, co. 10 quater, D.L. 4/7/01 n. 223-norma antielusiva specif. Se il valore dell'azienda è costituito per più del 50% da immobili si applica, se meno favorevoli, l'imp. di reg. previste per locazioni di fabbricati (2%)
DONAZIONE SUCCESSIONE	Applicazione delle aliquote di legge previste	Se il trasferimento è a favore di coniuge o discendenti si è esentati dalla imposta se i beneficiari non mantengono la proprietà ed il controllo per almeno 5 anni	
CESSIONE	a) Imp. reg. proporzionale sui beni trasferiti: 3% sul valore normale, 7% sul valore immobili + ipot. + catastale, 15% terreni, ecc; b) tassaz. della plusval. ai fini II.DD.	Se azienda posseduta da più di 3 anni opzione per tassazione in 2/5 anni a scelta del contribuente	Se azienda posseduta da persona fisica deve essere detenuta da più di 5 anni per tassazione separata

	REGIME ORDINARIO	REGIME SPECIALE	ECCEZIONE
CONFERIMENTO	È fiscalmente neutro, irrilevante ai fini IRAP ed esclusa da IVA. Imposta d'atto in misura fissa. È imposto il regime di continuità dei valori contabili	La conferitaria può adeguare i valori contabili a quelli effettivi versando un'imposta sostitutiva	
FUSIONE	È fiscalmente neutra, irrilevante ai fini IRAP ed esclusa da IVA. Imposta d'atto in misura fissa. È imposto il regime di continuità dei valori contabili	Opzione possibile per applicazione di un'imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili	
SCISSIONE	È fiscalmente neutra, irrilevante ai fini IRAP ed esclusa da IVA. Imposta d'atto in misura fissa. È imposto il regime di continuità dei valori contabili	Opzione possibile per applicazione di un'imposta sostitutiva per ottenere il riconoscimento dei maggiori valori contabili	

IPOTESI DI ELUSIONE

CESSIONE D'AZIENDA

Indebito recupero di perdite fiscali presso il cedente.

Per effetto della cessione d'azienda si determina in capo al cedente una plusvalenza imponibile che dà a sua volta luogo a un reddito imponibile compensabile con perdite fiscali pregresse che il cedente non avrebbe altrimenti avuto modo di utilizzare.

Ove l'operazione di cessione d'azienda risulti priva di valide ragioni economiche potrebbe essere valutata la sua natura elusiva (es: cessione ingiustificata di azienda effettuata fra società dello stesso gruppo)

Indebita deducibilità dell'avviamento a seguito di acquisto di azienda

Una società A controlla una società B.

Viene stipulata la cessione dell'intero complesso aziendale (comprensivo della generalità dei debiti e dei crediti) della controllata B alla controllante A.

Successivamente la controllata B, ormai "svuotata", viene posta in liquidazione e l'eventuale credito verso la cessionaria viene annullato per assegnazione.

La sostanza della operazione è quella della fusione per incorporazione di B in A, ma se avessi utilizzato tale schema, avrei realizzato un disavanzo di fusione (che non è deducibile fiscalmente), mentre con la cessione posso iscrivere all'attivo del bilancio un avviamento (che è ammortizzabile)

IPOSTESI DI ELUSIONE

CONFERIMENTO D'AZIENDA

Le principali ipotesi che possono ingenerare (più o meno) fondati dubbi circa la natura elusiva di un'operazione di conferimento d'azienda sono:

- cessione di beni che non costituiscono azienda (es: immobili + contratti di manutenzione;
- conferimento di azienda con successiva cessione da parte del conferente dell'intera partecipazione da questi ricevuta nella società conferitaria.

Operativamente si avrà conferimento dell'azienda in Newco srl in regime di neutralità fiscale ex art. 176, successiva integrale cessione a terzi della partecipazione posseduta al 100%

Vantaggi fiscali ai fini delle imposte dirette

Il conferente-cedente anziché realizzare una plusvalenza da cessione d'azienda (imponibile al 100%), realizza una plusvalenza da cessione di partecipazione con requisiti PEX imponibile solo per il 5% ed esente per il restante 95%.

L'acquirente può inoltre ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore pagato rispetto al valore fiscale della sottostante azienda conferita in neutralità. Pagando le imposte sostitutive sui maggiori valori contabili iscritti dalla conferitaria sull'azienda oppure sul disavanzo da annullamento nel caso di successiva fusione.

Lo schema operativo previsto dall' art. 176 TUIR, conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione ricevuta, è espressamente escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 37-bis del DPR 600/73.

Vantaggi fiscali ai fini delle imposte indirette

Lo schema operativo conferimento dell'azienda ex art. 176 e successiva cessione della partecipazione ricevuta genera un risparmio fiscale anche ai fini delle imposte d'atto.

Infatti, la cessione d'azienda è soggetta alle imposte d'atto in misura proporzionale mentre il conferimento d'azienda è soggetto alle imposte d'atto in misura fissa e la cessione della partecipazione ricevuta in cambio dal conferente non è soggetta alle imposte d'atto.

CONFERIMENTO D'AZIENDA

Imposte d'atto ed elusione

La trasformazione delle imposte d'atto da proporzionali a fisse per effetto della cessione d'azienda sotto forma di partecipazione nella società in cui è stata previamente conferita è a rischio di contestazione fiscale.

L'Amministrazione Finanziaria può far leva su:

- l'art. 20 del DPR 131/1986 (*“l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”*);

- l'art. 53-bis del DPR 131/1986 (*“le attribuzioni e i poteri di cui agli artt. 31 e segg. del DPR 600/1973 possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro”*);
- la clausola “generale antiabuso” di derivazione giurisprudenziale.

OSSERVAZIONI ALL' ART. 20 DEL DPR 131/1986

La norma consente la riqualificazione dell'atto sulla base del suo effettivo contenuto giuridico (riqualificazione "statica") e non sulla base degli effetti economici "complessivi" che concorre a generare (riqualificazione "dinamica").

L'art 20 del DPR 131/1986 non è e non può essere usato come una sorta di norma antielusiva generale per le imposte d'atto.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Favorevoli alle tesi dei contribuenti

CTP TREVISO (sez. VII) sentenza 22.4.2009 N. 41

CTP TREVISO (sez. VII) sentenza 30.6.2010 N. 76

CTP RIMINI (sez. II) sentenza 11.5.2011 N. 184

CTP PRATO (sez. I) sentenza 29.6.2011 N. 65

Favorevoli alle tesi dell' A. F.

CTP FIRENZE (sez. XIX) sentenza 3.2.2009 N. 90

CTR LOMBARDIA (sez. XII) sentenza 13.1.2011 N. 36

OSSERVAZIONI ALL'USO DELL'ART. 53-BIS DEL DPR 131/86

La norma, pare fare riferimento solo ai poteri di indagine (accessi, verifiche, richiesta dirette, indagini finanziarie) e così è stato interpretato dalla Circ. Ag. Entrate 6.2.2007 n. 6, parte II, e dalla Circ. Notariato 68/2007, parag. II.

Ove l'art. 53-bis consentisse di attivare l'art. 37-bis del DPR 600/1973 il suo uso sarebbe precluso dall'art. 176.

Anche ove non si ritenesse precluso, l'accertamento è nullo se non vengono osservate le tutele procedurali previste dall'art. 37-bis. (CTP Milano, sez. 42, 21.2.2011 n. 54 e CTR Firenze, sez.31, 14.10.2011 n.125)

ULTERIORI CONSIDERAZIONI

Nella fattispecie ho due alternative: entrambe con un acquisto e un conferimento.

1. **A srl** conferisce azienda a **B srl**
A srl cede la partecipazione al **Sig. C**
2. **Sig. C** conferisce somme alla sua società **B srl**
B srl acquista l'azienda di **A srl**

Come mai fra le due situazioni è elusiva la prima?

Appare più corretto parlare di legittimo risparmio di imposta (concetto recepito dall'A.F.- vedi Circ. 19.12.97 n. 320/E).

ATTENZIONE: appare meno difendibile ai fini dell'imposta di registro se lo schema operativo conferimento d'azienda - cessione di partecipazione viene seguito dalla fusione per incorporazione dalla conferitaria nella società acquirente per la partecipazione

FUSIONE

La fusione è un'operazione cui il legislatore ha attribuito una sostanziale neutralità fiscale.

Esaminiamo la fusione che consente di compensare i redditi imponibili di una delle società partecipanti alla fusione con le perdite fiscali di altra società partecipante alla fusione.

Compensazione di perdite


Il legislatore fiscale ha ritenuto opportuno fissare espressamente dei “paletti” nell’ambito della disciplina stessa delle fusioni (c.d. “norme antielusive specifiche”), per evitare che tramite la neutralità si ottengano vantaggi fiscali indebiti.

Con l’art. 172 co. VII, del TUIR sono fissati limiti al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, fra cui:


- perdite riportabili non superiori al patrimonio netto;
- ricavi caratteristici e costo dipendenti dell’esercizio precedente superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti.

SCISSIONE


Con la scissione di una società A:




- posso scorporare un settore aziendale costituendo una società con gli stessi soci:



- posso estinguere la società A costituendo due società fra gli stessi soci, attribuendo ed esse due rami aziendali diversi:



- posso estinguere la società A costituendo due società, attribuendo le relative partecipazioni a ciascun socio (scissione non proporzionale):



SCISSIONE

IPOSTESI

- utilizzo della scissione come strumento mediante il quale scorporare un determinato bene o ramo aziendale per poi procedere alla sua cessione sotto forma di partecipazione societaria (si elude la cessione del bene o del ramo aziendale che farebbero emergere una eventuale plusvalenza);

- utilizzo della scissione come strumento mediante il quale disaggregare il patrimonio della scissa e procedere all'assegnazione di fatto ai soci di singoli parti di esso, senza transitare per un'operazione di liquidazione della società scissa o di una permuta delle partecipazioni tra i soci.

In entrambe le ipotesi si deve approfondire la sussistenza di valide ragioni economiche (quali dissidi fra soci, cessioni di sole quote di minoranza della società risultante dalla scissione, ecc.)

IPOSTESI DI ELUSIONE

“Trasformazione” delle plusvalenze

Appare corretto distinguere tra la scissione seguita dalla cessione di un complesso aziendale che non dovrebbe essere considerata elusiva (perché simile al conferimento e successiva cessione di quote) e scissione seguita dalla cessione di singoli beni o meri aggregati patrimoniali - potenzialmente elusiva.

Il parere dell'A. F. appare assurdamamente sempre negativo ritenendo sistematicamente elusive tutte le scissioni seguite da cessione di partecipazioni (Risoluzione 2.10.2009 n. 256/e).